

Sentenza n. 138 del 2009

Materia: professioni

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: articolo 117, terzo comma, Cost.

Ricorrente Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: artt. 2, commi 1°, lettera b) e 2°, 4, comma 1°, 5, e 7, comma 4° della legge regionale Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 (Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere)

Esito:

- illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 1, lettera b) e 2, 4, comma 1, 5 e 7, comma 4 della legge regionale Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 2 (Esercizio di pratiche ed attività bionaturali ed esercizio delle attività dei centri benessere), nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della legge, dell'articolo 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 7, limitatamente alla lettera b), del comma 1, e dell'articolo 9, limitatamente alle parole " e della presente legge", con le quali si chiude il comma 1 della medesima legge 2/2008.

Estensore nota: Maria Cristina Mangieri

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato la questione di legittimità costituzionale avverso le norme descritte in oggetto, nonché, ai sensi della legge 87/1953, di tutti i restanti articoli in quanto inscindibilmente ad esse collegati, relativamente alla legge regionale Emilia Romagna 2/2008, avente ad oggetto l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali e l'esercizio delle attività dei centri benessere; ciò per contrasto con l'articolo 117, terzo comma, Costituzione, in quanto, individuando la legge nuove figure professionali, ciò eccede dai limiti stabiliti dai principi fondamentali della materia concorrente "professioni".

Secondo la Corte Costituzionale la questione è fondata, in quanto, sulla base anche di precedenti sentenze (153/2006, 424/2006, 57/2007, 300/2007, 179/2008), essa ha affermato che *"la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale."*

In aggiunta a ciò la Corte ha chiarito che *"l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla*

*competenza regionale, (sentenze n. 93 del 2008, n. 300 e n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005).*

La legge in questione difatti prevede un percorso di formazione professionale, la cui concreta definizione dovrà avvenire tramite deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato regionale per l'esercizio di pratiche ed attività bionaturali . Si prevede inoltre l'istituzione dell'elenco regionale delle pratiche bionaturali, suddiviso in due sezioni, una in cui sono iscritte le scuole e la seconda, in cui sono iscritti gli operatori. Inoltre, nel disciplinare i requisiti per l'apertura e la gestione dei "Centri benessere" relativamente alle "tecniche e pratiche bionaturali", si prevede il possesso dei titoli professionali previsti dalla legge, ed infine sono previste anche sanzioni per chi risulti privo dei requisiti professionali.

E' pertanto indubbio, sostiene la Corte, che la legge regionale 2/2008 dell'Emilia Romagna individui una nuova professione, che, invece, è inibita alla potestà legislativa regionale e come non rilevi che tali pratiche esulino dal settore "tutela della salute", in quanto, come la Corte costituzionale ha già avuto occasione di chiarire,(Sentenza C.C. 222 del 2008), la determinazione dei principi fondamentali della relativa disciplina, spetta sempre allo Stato, nell'esercizio della propria competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, Cost.

La Corte conclude pertanto con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni in oggetto, nonché, in via consequenziale, di tutte le restanti disposizioni legislative contenute nel Titolo I della legge, dell'articolo 6, limitatamente alla lettera c) del comma 2, dell'articolo 7, limitatamente alla lettera b), del comma 1, e dell'articolo 9, limitatamente alle parole " e della presente legge", con le quali si chiude il comma 1 della medesima legge 2/2008. La Corte invece dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del Titolo II della medesima legge relativo alla disciplina dei centri benessere, in quanto non inscindibilmente connesso alla parte ritenuta illegittima.